

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 1

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

VISTA l'articolo 8, lettera b) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 relativo all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate dei dirigenti;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTO l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

VISTO l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare, l'articolo 38, comma 1, che dispone che il gettito dell'addizionale Irpef ed il 90 per cento del gettito dell'Irap rappresentano dotazione propria delle regioni al fine della determinazione delle quote del Fondo sanitario nazionale da assegnare alle medesime;

VISTO in particolare l'articolo 39 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive stimati per ciascuna regione e l'assegnazione definitiva delle risorse effettivamente spettanti alle Regioni e che prevede, altresì, che alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provveda mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni prevedono un meccanismo di garanzia del finanziamento del SSN disponendo:

- l'integrazione dei mancati gettiti fiscali, ove i gettiti regionali effettivi risultino inferiori a quelli stimati, mediante lo strumento del fondo di garanzia;
- il recupero dei maggiori gettiti fiscali, ove i gettiti regionali effettivi affluiscono in tesoreria e trasferiti alle regioni risultino superiori a quelli stimati in delibera CIPE;

CONSIDERATO che, come disposto dall'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 stabilisce che il CIPE provveda a determinare in via definitiva le assegnazioni delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, in conseguenza dei gettiti effettivamente affluiti a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, stimati in fase di iniziale assegnazione. A tal fine il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del fondo sanitario;

VISTO l'articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale; al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dai suddetti accrediti in funzione delle disposizioni dell'articolo 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'Addizionale Regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno quale risulta dall'Intesa espressa in sede di Conferenza Stato-Regione;

VISTA la nota prot.n.123796 del 13/07/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "**Gettiti derivanti da manovre fiscali regionali – articolo 11, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 – prima erogazione 2020**", dalla quale si evince la prima erogazione a favore della Regione Sicilia dell'importo di euro **2.676.234,00** quale stima del gettito IRAP anno d'imposta 2020;

CONSIDERATO che a seguito dell'accredito del 7/7/2020 è stata emessa sul capitolo 1615 "**Maggiori gettiti da manovre fiscali – IRAP**" capo 9 è stata emessa la quietanza n. 53436;

VISTO il DDS n. 979 del 30/9/2020 con il quale il Dipartimento Finanze dell'Assessorato Economia ha accertato per l'esercizio finanziario in corso nel capitolo 1615 "**Maggiori gettiti da manovre fiscali – IRAP**" la somma di euro **2.676.234,00**;

VISTO il comma 9, dell'articolo 1 della L.R. 4/2015 che azzerà a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);

CONSIDERATO che la somma di euro € **2.676.234,00** si riferisce a maggiore gettito riscosso per maggiorazioni fiscali che deve essere rimborsato allo Stato perché non spettante;

RITENUTO, al fine di disporre le opportune regolarizzazioni contabili, di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, la somma di euro **2.676.234,00** in entrata nel capitolo 1615 "**Maggiori gettiti da manovre fiscali – IRAP**" e nella spesa nel capitolo **215760** "**Rimborso allo stato per maggiori gettiti IRAP e addizionale IRPEF incassati rispetto ai gettiti effettivamente affluiti e/o spettanti**";

CONSIDERATO che il suddetto capitolo 215760 è stato inserito nel "Perimetro Sanitario" ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;

VISTO il decreto n. 1832 del 30/11/2020, rettificato dal decreto 1919 del 2/12/2020 con il quale è stata iscritta, per l'esercizio finanziario 2020, la somma di euro **2.676.234,00** in entrata nel capitolo **1615** "**Maggiori gettiti da manovre fiscali – IRAP**" e nella spesa nel capitolo **215760** "**Rimborso allo stato per maggiori gettiti IRAP e addizionale IRPEF incassati rispetto ai gettiti effettivamente affluiti e/o spettanti**";

CONSIDERATO che il suddetto capitolo è stato inserito nel "Perimetro Sanitario" ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;

RITENUTO, al fine di disporre le opportune regolarizzazioni contabili, di dovere impegnare, per l'esercizio finanziario in corso, sul capitolo **215760** "**Rimborso allo stato per maggiori gettiti IRAP e addizionale IRPEF incassati rispetto ai gettiti effettivamente affluiti e/o spettanti**" la complessiva somma di euro **2.676.234,00** che sarà liquidata e pagata a seguito delle successive informazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – non appena saranno definiti gli aspetti contabili di chiusura della contabilità dell'esercizio di riferimento:

D E C R E T A

Articolo 1) – E' assunto l'impegno di spesa sul capitolo **215760** "**Rimborso allo stato per maggiori gettiti IRAP e addizionale IRPEF incassati rispetto ai gettiti effettivamente affluiti e/o spettanti**" della somma di euro **2.676.234,00** quale maggiore gettito riscosso per maggiorazioni fiscali che deve essere rimborsato allo Stato perché non spettante;

Articolo 2) – Al pagamento si provvederà a seguito delle successive informazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – non appena saranno definiti gli aspetti contabili di chiusura della contabilità dell'esercizio di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sul sito Internet della Regione Siciliana e trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per il visto di competenza e la relativa contabilizzazione.

Palermo, 28.12.2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Gloria Giglio)

